



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
Tuscia

Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro

Servizio di Prevenzione
**Servizio di Prevenzione
e Protezione**

REGOLAMENTO DI ATENEIO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento – emanato in attuazione delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e dal D.M. 5/8/1998, n. 363 e successive modifiche ed integrazioni – si applicano a tutte le attività di didattica, di ricerca, di assistenza e di servizio svolte presso l'Università degli studi della Tuscia (di seguito denominata Università) nonché a tutto il personale interno ed esterno ivi operante ed ai relativi utenti.

Art. 2 Definizioni, soggetti e categorie di riferimento

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni e individuazioni:

a) Datore di Lavoro:

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore: il datore di lavoro viene individuato nel Rettore quale organo di rilevanza esterna e in quanto rappresentante legale dell'Università e Presidente del Consiglio di Amministrazione.

b) Unità produttiva:

Ogni singola struttura dotata di poteri gestionali. In particolare sono unità produttive:

- l'Amministrazione centrale;
- le Presidenze di Facoltà;
- i Centri di Spesa A di cui all'art. 3, c. 1 del RAFC.

c) Responsabile di struttura:

Soggetto di vertice di ogni singola unità produttiva al quale spettano poteri di gestione. Sono Responsabili di struttura:

- il Direttore Amministrativo;
- i Presidi delle Facoltà;
- i Direttori dei Centri di Spesa A.

d) Laboratori:

Sono “laboratori” i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l’uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici.

Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell’area edificata della sede – quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime –.

I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l’entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria.

e) Responsabile dell’attività didattica o di ricerca:

Il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio.

f) Addetto locale del sistema di prevenzione:

Persona che, nell’ambito di una Struttura diversa dall’Amministrazione centrale, oltre alle normali mansioni attribuitegli nell’organigramma della Struttura stessa, svolge compiti di tipo attivo nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e che funge da referente per il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione nello svolgimento delle sue attività di coordinamento e controllo.

g) Lavoratore:

Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell’Università, si intende per lavoratore anche il personale non organicamente strutturato e quello degli Enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l’attività presso le Strutture dell’Università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché, gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio nei quali si faccia uso di macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici fisici e biologici e, in ragione dell’attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel Documento di valutazione dei rischi lavorativi.

h) Sistema di prevenzione dell’Università:

Insieme di figure professionali che svolgono, istituzionalmente, o formalmente incaricati, compiti inerenti la prevenzione e la protezione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Il “sistema di Prevenzione” si configura come un’organizzazione trasversale di coordinamento di tutti gli addetti operanti nelle varie strutture.

i) Servizio di prevenzione e protezione:

Servizio costituito dall'insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi, interni o esterni all'Ateneo, finalizzati allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 81/08.

Le persone che prestano la loro attività presso il Servizio di prevenzione e protezione, sono denominate: Addetti del Servizio.

Gli Addetti al Servizio di prevenzione e protezione sono designati dal Rettore, sentito il Responsabile del Servizio.

Gli Addetti al Servizio di prevenzione e protezione vengono individuati all'interno dell'organico dell'Ateneo.

j) Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione:

Persona designata dal Rettore, con capacità ed attitudini adeguate, che ha la responsabilità dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 33 del D. Lgs. 81/08.

k) Medico competente:

Medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti, durante la loro attività lavorativa, ad agenti fisici, chimici o biologici.

Il Medico competente è in possesso di uno dei titoli previsti nell'art. 38 del D. Lgs. 81/08 ed è nominato dal Rettore.

l) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

Persona, ovvero persone, individuate fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore e tecnico amministrativo), secondo modalità fissate in sede di Contrattazione decentrata.

Il numero minimo dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è stabilito dall'art. 47, comma 7, del D.Lgs. 81/08.

m) Esperto qualificato:

Persona che, in materia di radiazioni ionizzanti, possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori. La sua qualificazione è riconosciuta secondo le procedure stabilite nel D. Lgs. 230/95.

n) Prevenzione:

Il complesso delle disposizioni o misure, necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

o) Documento di valutazione dei rischi lavorativi:

Il Rettore, con la collaborazione del Servizio di prevenzione, del Medico Competente, dei Responsabili di Struttura e dei Responsabili dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

All'esito della valutazione di cui al primo comma, il Rettore con la collaborazione del Servizio di prevenzione, elabora il Documento di valutazione dei rischi lavorativi.

p) Procedura di sicurezza:

Documento ufficiale che indica dettagliatamente le azioni da compiere, le misure e le cautele da adottare per realizzare un determinato fine, le persone responsabili, i mezzi da utilizzare nonché la corretta sequenza logico-temporale delle azioni descritte.

Le Procedure di sicurezza, per ogni singola attività lavorativa potenzialmente pericolosa, devono essere redatte dal Responsabile dell'attività stessa, con l'eventuale collaborazione del Servizio di prevenzione.

q) Referente di zona:

Persona designata per collaborare alla gestione di situazioni di emergenza, occorse nei luoghi di lavoro di pertinenza dell'Università.

Il Referente di zona è individuato dal Direttore della Struttura ed è formalmente incaricato a svolgere l'incarico.

CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA PREVENZIONE

Art. 3 Datore di lavoro

1. Il Rettore, quale Rappresentante Legale dell'Università degli Studi della Tuscia, in seguito denominata università, svolge le funzioni di Datore di Lavoro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08 e dell'art. 2, comma 1, del D.M. 363/98.
2. Il Rettore ha poteri di direttiva, di indirizzo e di coordinamento nei confronti dei Responsabili delle Strutture, così come individuate all'art. 2.
3. Spetta al Rettore l'alta vigilanza sulle attività di prevenzione e protezione, nonché la promozione dell'aggiornamento tecnico e normativo dei Responsabili delle Strutture e del personale universitario.
4. Il Datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione e formazione in materia di sicurezza e di salute con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08.

5. Al Rettore, nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro, quale Datore di Lavoro, compete quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 81/08 e dall'art. 3 del D.M. 363/98; il Datore di lavoro non può delegare gli adempimenti previsti all'art. 17 del D.Lgs. 81/08.

Art. 4

Sistema di prevenzione di ateneo

1. Il sistema di prevenzione dell'Ateneo è l'organizzazione trasversale di collegamento e coordinamento di tutti gli Addetti locali alla prevenzione. Gli addetti del Sistema di prevenzione dell'Ateneo operano in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione.

Art. 5

Servizio di prevenzione e protezione

1. Il Servizio di prevenzione e protezione è un Servizio speciale dell'Amministrazione centrale di consulenza e supporto al Rettore, preposto allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 33 del D.Lgs. 81/08. Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 81/08 sarà formato da Addetti in possesso delle capacità professionali necessarie e in numero adeguato alle esigenze e disporrà dei mezzi e del tempo necessario per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Il Servizio esplica funzioni di consulenza e di supporto organizzativo alle Strutture.

Art. 6

Prevenzione incendi e pronto soccorso

1. Il Rettore, sentito il Direttore Amministrativo e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed i Responsabili delle Strutture, designa gli addetti alle squadre antincendio – evacuazione e primo soccorso e organizza i piani di emergenza per le varie Strutture.
2. Sulla base delle proposte formulate dai Responsabili delle Strutture e della valutazione dei rischi nonché delle disposizioni normative vigenti, definisce con opportuna procedura, la composizione e la tipologia delle squadre nei vari insediamenti universitari.

CAPO III OBBLIGHI ED ATTRIBUZIONI

Art. 7 Rettore

1. Obblighi indelegabili del Rettore (ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.M. 363 /98), in quanto datore di lavoro e quale Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università, sono:
 - a) assicurare che la Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi venga effettuata;
 - b) la presentazione periodica al Consiglio di Amministrazione, per le determinazioni di competenza, del Piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti relativi alle Misure generali di tutela, che tenga conto delle risultanze della Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
 - c) la Valutazione del rischio per tutte le attività universitarie, ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con Enti esterni e per le quali sia stato individuato altro datore di lavoro, così come previsto nell'art. 14 del presente Regolamento. Per quanto attiene alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al Rettore, al Responsabile di Struttura ed al Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio;
 - d) nominare il medico competente secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 38 del D.Lgs 81/08;
 - e) la elaborazione del Documento di valutazione dei rischi lavorativi di cui all' art. 28 del D.Lgs 81/08, con la collaborazione del Servizio di prevenzione e protezione, del Medico competente, dei Responsabili di Struttura e dei Responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio;
 - f) designare il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione;
 - g) lo svolgimento di tutte le altre funzioni non previste nelle precedenti lettere, specificate all'art. 18 del D.Lgs. 81/08 così come definite all'art. 3 del presente Regolamento.
2. Le funzioni di cui alle lettere b, c, d, e, f, h, i, m, n,o,q,z, dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 81/08 sono delegate ai Responsabili delle Strutture.

Art. 8 Responsabile di struttura

1. Fermo restando quanto disposto nei precedenti articoli il Responsabile della struttura è tenuto all'osservanza di quanto imposto dal Rettore con apposite

- disposizioni o con le procedure di prevenzione, in specie per l'adempimento di quanto previsto negli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 81/08.
2. Il Responsabile della Struttura di cui all'art. 2 comma c) risponde della corretta gestione delle attività di cui trattasi e dell'assolvimento dei compiti amministrativi e tecnici come individuati dagli ordini di servizio, dalla normativa e dai regolamenti vigenti; egli è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela previste dall'art. 15 del D.Lgs. 81/08 e, in relazione alla natura dell'attività della Struttura, egli deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati impiegati nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, delle macchine, delle attrezzature, delle sostanze, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente.
 3. Al Responsabile della Struttura spetta la vigilanza sull'applicazione delle norme e regolamenti nell'ambito della propria struttura, anche qualora abbia incaricato, uno o più Preposti.
 4. Il Responsabile della Struttura, nell'ambito delle funzioni delegate, nello svolgimento di dette attività deve coordinarsi con il Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione, con il Medico competente, con i Rappresentanti dei lavoratori e con gli Uffici dell'amministrazione per quanto di competenza.
 5. Il Responsabile della Struttura, in occasioni di modifiche dell'attività significative per la salute e la sicurezza degli operatori, deve attivarsi affinché venga elaborato dal S.P.P il documento di cui all' art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, ed individuare ed attuare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere.

Art. 9

Responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio

1. Il Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il Servizio di prevenzione e protezione, con il Medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.
2. Il Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.
3. In particolare il Responsabile della attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:
 - a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Rettore;
 - b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il Documento di valutazione dei rischi;

- c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
 - d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
 - e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal Rettore, con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.
4. Il Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti o dei soggetti ad essi equiparati.

Art. 10 **Il Direttore Amministrativo**

1. Al Direttore Amministrativo, compete:
- a) presenziare (personalmente o tramite delegato) alla Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
 - b) assicurare al Sistema di prevenzione dell'Università, la collaborazione dei vari Servizi dell'Amministrazione centrale e la disponibilità delle competenze presenti nei diversi Uffici;
 - c) prevedere che il Sistema di prevenzione dell'Università sia dotato di sufficienti risorse, sia in termini di unità di personale che di budget di spesa, sia rendendo immediatamente attuative le disposizioni del Rettore che per quanto di propria competenza;
 - d) curare, attraverso l'ufficio competente, l'avvio dei procedimenti, nei confronti del personale tecnico-amministrativo, per l'adozione dei relativi provvedimenti disciplinari, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 11 **Il Servizio di Prevenzione e Protezione**

- 1. Il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Università, previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 81/08, è individuato nell'ambito degli Uffici e Servizi di diretta collaborazione del Rettore ed è costituito dal Responsabile del Servizio e da addetti, designati dal Rettore.
- 2. Al Servizio spettano i compiti di cui all'art. 33 del D.Lgs. 81/08 e quelli indicati nel presente Regolamento.
- 3. Il Servizio di Prevenzione, al fine di una migliore attuazione dei propri compiti, sentito il Rettore si avvale degli Addetti locali alla sicurezza, cui possono essere attribuite mansioni specifiche.
- 4. Il Responsabile del Servizio può proporre al Rettore di emanare norme e regolamenti specifici riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

Art. 12

Addetto locale alla prevenzione

1. L'Addetto locale per la prevenzione, compatibilmente con le attività di pertinenza svolte all'interno della Struttura di afferenza, svolge compiti inerenti la prevenzione, questi ultimi in accordo con le direttive del Sistema di prevenzione dell'Università.

Art. 13

Autoresponsabilizzazione

1. Il lavoratore definito all'art. 2, comma primo, lett. g, che coordina o che pone in essere attività che direttamente danno o possono dare origine a rischi, nell'ambito delle proprie competenze:
 - a) si deve attivare al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Responsabile della Struttura ove si svolge l'attività stessa;
 - b) risponde della corretta prevenzione e protezione dai rischi prodotti durante le attività affidategli o dallo stesso promosse.
2. Detto personale, pertanto, è tenuto a raccordarsi preventivamente con il Responsabile della Struttura di afferenza e/o di appartenenza, al fine di predisporre quanto necessario per ottenere una corretta informazione e formazione degli operatori e protezione degli stessi sul luogo di lavoro.
3. Esso è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sulle corrette procedure da adottare, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti in relazione ai quali il docente ha comunque la responsabilità diretta di formazione ed informazione sui rischi e sulle relative procedure da adottare.
4. I lavoratori definiti all'art. 2, comma primo, lett. g), nonché gli eventuali ospiti ufficiali sono tenuti a prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, ed in particolare è tenuto al rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni.

CAPO IV

CONVENZIONI E PROTOTIPI

Art. 14

Convenzioni

1. Per le Strutture dell'Università, stabilmente ospitate presso Enti esterni, gli adempimenti degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08 competono agli Enti stessi, così come individuato nelle convenzioni previste dall'art. 10 del D.M. 363/98 e curate dall'Amministrazione.

2. Il personale delle Strutture universitarie ospitate presso Enti esterni all'Ateneo deve attenersi alle norme dettate dai Responsabili degli enti ospitanti, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta per l'attuazione delle misure generali di tutela.
3. Qualora i Responsabili degli Enti ospitanti non provvedano, ovvero i lavoratori delle Strutture universitarie ospitate, ritengono sussistere situazioni indebite di rischio e/o pregiudizievoli per la salute e l'ambiente, i Responsabili di Struttura sono tenuti a richiedere formalmente l'intervento degli incaricati dei predetti Enti, dandone comunicazione al Rettore.
4. Gli Enti ospitati presso l'Università della Tuscia devono provvedere affinché il proprio personale osservi le normative vigenti e le presenti disposizioni, salvo diversa determinazione stabilita nelle convenzioni. Ai sensi del D.M. 363/98, gli operatori di Enti sono equiparati ai lavoratori universitari qualora sia espressamente indicato nelle convenzioni.
5. Ai Responsabili di Strutture ospitate presso l'Università spettano i compiti previsti a carico dei responsabili di Struttura per le attività che si svolgono in locali ad essi specificamente assegnati e per le attrezzature e i preparati messi a disposizione dell'Università.

Art. 15

Prototipi e nuovi prodotti

1. Nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchiature ed attrezzi di lavoro o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica di assistenza o di servizio, il datore di lavoro ed il Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per quanto di rispettiva competenza, devono:
 - a) garantire la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l'adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili;
 - b) provvedere affinché gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui particolari rischi e sulle particolari misure di prevenzione e protezione.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche in caso di produzione, detenzione, impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici.
3. Il Datore di lavoro ed il Responsabile della attività di ricerca e di didattica in laboratorio, per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo si avvalgono della collaborazione del Servizio di Prevenzione protezione, del Medico competente e delle altre figure previste dalle vigenti norme e dal presente Regolamento.

CAPO V COMPETENZE

Art. 16 Competenze gestionali

1. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici sono a carico dell'Amministrazione.
2. Il Datore di lavoro garantisce l'adeguamento e la tenuta a norma degli edifici e degli impianti tecnici centralizzati o comunque a servizio di una o più strutture operanti negli edifici universitari, siano essi di proprietà o in uso.
3. In particolare, con riferimento al patrimonio immobiliare dell'Università, rimangono centralizzate:
 - a) la gestione delle parti architettoniche e cioè le pratiche relative a costruzione, modifica, ampliamento e manutenzione;
 - b) concessioni edilizie, richiesta di agibilità o abitabilità;
 - c) le pratiche delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (richiesta di esame di progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti, domande di sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni, eventuale dichiarazione per l'esercizio provvisorio dell'attività in attesa del sopralluogo);
 - d) la realizzazione e la manutenzione (ordinaria e straordinaria) di:
 - impianti termici centralizzati e relativi obblighi posti dalle specifiche normative di settore;
 - impianti di condizionamento centralizzati;
 - impianti di distribuzione del metano (fino al punto di fornitura dei vari locali)
 - depositi di gas tecnici e realizzazione delle linee di alimentazione fino al limite di batteria del laboratorio dove sono installati;
 - impianti antincendio a servizio dell'intero stabile;
 - cabine ed impianti elettrici e di distribuzione (progetto, installazione, dichiarazione di conformità, ecc.)
 - impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche nonché eventuali installazioni elettriche in luoghi classificati pericolosi;
 - impianti telefonici e TV a circuito chiuso;
 - e) l'approvvigionamento e la distribuzione interna di acqua potabile per qualsiasi servizio ed uso;
 - f) la rete degli scarichi idrici di tutti gli edifici ed il loro convogliamento nella fognatura pubblica;
 - g) le apparecchiature di sollevamento di impiego comune (ascensori, montascale e montacarichi).
4. Gli aspetti concernenti la sicurezza e l'igiene nelle attività specifiche delle strutture operative, purché dotate di poteri di spesa, previo quanto previsto agli artt. 8 e 9 del

presente Regolamento, restano di stretta pertinenza e responsabilità della singola struttura per quanto attiene ai costi relativi a:

- le attrezzature, gli strumenti e le sostanze ed i preparati chimici impiegati nei laboratori e nei centri di ricerca e di sperimentazione;
- i dispositivi di protezione individuali;
- la detenzione di gas tossici;
- l'impiego di sostanze radioattive;
- l'utilizzazione di fluidi speciali;
- le apparecchiature a pressione anche se in comune tra più strutture operative;
- il primo soccorso ed i relativi presidi.

Art. 17

Procedure ed adempimenti particolari per le strutture

1. Premesso che l'allestimento degli ambienti, il cambio di destinazione d'uso dei locali, la modifica di ambienti mediante la demolizione o costruzione di pareti divisorie, la modifica di porte e passaggi comuni (corridoi, atri) devono essere effettuate nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, considerato che le Strutture sono ordinatori di spesa e quindi con disponibilità finanziaria si ricorda che:
 - a) tutte le modifiche di destinazione d'uso dei locali, compreso lo spostamento di pareti, modifica di porte, corridoi, atri dovranno essere preventivamente autorizzate dagli Uffici competenti (Servizi Tecnici e Servizio Prevenzione Protezione) e quindi rispondenti alle norme di sicurezza.
 - b) ai sensi del D.M. n.37 del 22 gennaio 2008, gli interventi degli impianti elettrici che non siano semplicemente interventi di manutenzione ordinaria (ad esempio cambio lampade) dovranno essere autorizzati dal competente Ufficio dell'Amministrazione centrale.
2. In particolare, devono essere rispettate le procedure elencate nell'Allegato I da considerarsi indicative ma non esaustive.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 Disposizioni finali

1. Le presenti disposizioni costituiscono linee di indirizzo generale sull'applicazione della normativa riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori; le stesse devono essere adeguatamente divulgate a tutto il personale interessato.
2. Disposizioni o ordini specifici emanati dai Responsabili di Struttura o dai Responsabili delle attività non possono essere in contrasto con la normativa nazionale e con il Regolamento di Ateneo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 19 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la data di affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo.

ALLEGATO I

A1.1 - Uso dell'energia elettrica

Prima di ordinare e collegare all'impianto apparecchiature con notevole assorbimento di energia, occorrerà accertare la disponibilità di potenza elettrica ed ottenere l'autorizzazione scritta al collegamento dagli Uffici competenti; si ricorda che è comunque vietato l'uso di fornelli, stufe elettriche, radiatori e/o condizionatori portatili, radiatori ad olio, piastre radianti ed altri utilizzatori se non preventivamente autorizzati.

A1.2 - Impianti di distribuzione di gas tecnici

Tali impianti dovranno essere eseguiti secondo le norme di buona tecnica, D.M.n.37 del 22/01/08 e gli interventi devono essere seguiti da apposita dichiarazione di conformità. In base alla tipologia ed entità delle opere potrebbe essere necessario presentare preventivamente al Comando dei Vigili del Fuoco un progetto contenente le specifiche dell'impianto di distribuzione e stoccaggio gas e dei sistemi di allarme. In tal caso **prima dell'esecuzione dei lavori** si dovrà conseguire il parere favorevole al progetto. Tale eventualità sarà valutata dagli Uffici competenti.

A1.3 - Impianti antincendio

Fermo restando la verifica costante di tali mezzi dal punto di vista della manutenzione ordinaria, non si potranno apportare modifiche se queste non saranno preventivamente autorizzate dagli Uffici competenti.

A1.4 - Cambio di destinazione d'uso

Cambi di destinazione d'uso all'interno dell'Ateneo dovranno essere preventivamente comunicate ed autorizzate dal Servizio di prevenzione e protezione.

A1.5 - Depositi, magazzini, archivi, biblioteche e locali in genere

Per depositi, archivi o magazzini e locali in genere con quantitativi di carta superiori ai 50 ql. o, nel caso di attività rientranti nel punto 85 del D.M. 16.2.82 nei locali con un carico di incendio superiore a 30 kg/mq di legna standard, è necessario attivare la richiesta di parere preventivo agli Uffici competenti e potrebbe configurarsi la necessità di installare un impianto di spegnimento automatico. La destinazione a deposito, archivio, magazzino o biblioteca deve quindi essere preventivamente autorizzata e l'esecuzione dei lavori è subordinata al parere favorevole dei Vigili del Fuoco.

A1.6 - Sovraccarichi

L'introduzione di sovraccarichi (biblioteche, archivi, scaffalature, depositi/magazzini ecc.) su solai dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio competente. I sovraccarichi di collaudo saranno forniti dall'Ufficio competente.

A1.7 - Affollamento dei locali e spazi comuni

Il numero di persone presenti nei locali non può eccedere quello consentito dalla normativa vigente per gli stessi come stabilito dagli Uffici competenti. Il numero e la

disposizione dei posti a sedere nelle aule, sale lettura ecc. è di competenza di chi gestisce gli spazi e deve essere conforme alle prescrizioni di legge.

A1.8 - Vie di fuga e uscite di sicurezza

I corridoi e le vie di fuga devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità in caso di emergenza, da essere sgombri da depositi di materiali combustibili, assembramenti di persone e ostacoli. La competenza del rispetto di tali obblighi è di chi gestisce gli spazi.

A1.9 - Manifestazioni e convegni

L'utilizzo di locali per manifestazioni o convegni deve tener conto delle prescrizioni di legge relativamente ai massimi affollamenti, le vie di fuga la contemporaneità delle attività, l'eventuale presenza delle squadre di vigilanza. Tali manifestazioni devono pertanto essere preventivamente organizzate sentiti gli Uffici competenti.

A1.10 - Acquisti e forniture

L'acquisto di attrezzature, macchine, apparecchiature, utensili, arredi deve essere fatto richiedendo al costruttore/fornitore esplicitamente la marcatura CE e la dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione (con esplicito riferimento al D.Lgs. 81/08) Tale dichiarazione è obbligatoria per procedere al mandato di pagamento e ad esso allegata. Tale documentazione deve essere mantenuta a disposizione del Servizio di Prevenzione e Protezione. L'ubicazione e le caratteristiche degli acquisti deve essere tempestivamente notificata al Servizio di Prevenzione e Protezione. Nel caso di modifiche di macchine esistenti e/o costruzione ex-novo di macchine deve essere fornito al Servizio di Prevenzione e Protezione un certificato di conformità.

Contestualmente all'acquisto di prodotti chimici e/o tossico/nocivi deve essere richiesta alle Ditte fornitrici la scheda di sicurezza chimico-tossicologica.

A1.11 - Forniture di servizi da parte di terzi

All'avvio di rapporti con terzi per la fornitura di servizi o l'operazione di interventi nei luoghi di lavoro di competenza dell'Università degli Studi della Tuscia, il responsabile del rapporto di concerto con il/i Capi ufficio interessati, devono preventivamente e formalmente rendere edotti tali terzi sui rischi presenti nei luoghi in cui questi si troveranno ad operare, sulle precauzioni da adottare, sui divieti da rispettare e sulle modalità di gestione di eventuali emergenze. Dovranno altresì essere valutati i rischi che l'attività svolta dai terzi possono comportare sulle attività svolte dall'Università e dovranno essere concordate le misure preventive da adottare (Art. 26 del D.Lgs 81/08).

NOTE

Nota agli art. 3, 7, 8:

D.Lgs. 81/08

Art. 17. - Obblighi del datore di lavoro non delegabili.

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
 - a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall' articolo 28;
 - b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

D.Lgs. 81/08

Art. 18. - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente.

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
 - a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
 - b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 - d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
 - e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
 - g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
 - h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
 - m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
 - p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
 - r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
 - s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
 - t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
 - u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
 - v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
- a) la natura dei rischi;
 - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
 - e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o

funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

D.Lgs. 81/08

Art. 19. - Obblighi del preposto.

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
 - a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
 - b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Nota all'art. 8:

D.Lgs. 81/08

Art. 15. – Misure generali di tutela.

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
 - a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
 - b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
 - c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
 - d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
 - e) la riduzione dei rischi alla fonte;
 - f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
 - g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
 - h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
 - i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - l) il controllo sanitario dei lavoratori;
 - m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
 - n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
 - o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
 - p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
 - r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
 - s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
 - u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
 - v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
 - z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Nota all'art.11:

D.Lgs. 81/08

Art. 33. - Compiti del servizio di prevenzione e protezione.

- a. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
 - a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
 - c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione e' utilizzato dal datore di lavoro.

Nota all'art. 2:

D.M. 5 agosto 1998, n. 363

Art. 2 – Soggetti e categorie di riferimento

1. Il datore di lavoro, con apposito provvedimento dell'università, viene individuato nel rettore o nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come unità produttiva ai sensi del presente articolo, dotata di poteri di spesa e di gestione. Per tutte le altre strutture prive di tali poteri e per quelle di uso comune, il datore di lavoro è il rettore.
2. Si intendono per unità produttive le strutture amministrative, le presidenze di facoltà, i dipartimenti, gli istituti, i centri di servizio o di assistenza, le aziende universitarie istituite ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché ogni altra struttura singola o aggregazione di strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione, istituite dalle università ed individuate negli atti generali di ateneo.
3. Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattiche, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede - quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime . I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di

servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria.

4. Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'università, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.
5. Per responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio.

Nota all'art. 9:

D.M. 5 agosto 1998, n. 363

Art. 5 – Obblighi ed attribuzioni del responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio

1. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.
2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.
3. In particolare il responsabile della attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:
 - a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;
 - b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui al comma 2, articolo 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sulla base della valutazione dei rischi;
 - c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
 - d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
 - e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

Nota all'art. 13:

D.Lgs. 81/08

Art. 20 – Obblighi dei lavoratori.

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
 - a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
 - i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.